

**Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento**

Piazza Dante 15, 38122 Trento

Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615

uff.stampa@provincia.tn.it

**COMUNICATO n. 3152 del 25/10/2025**

**La Giunta ha confermato l'indennità provinciale su proposta di Spinelli. Domande dal 10 novembre al 31 dicembre tramite Agenzia del lavoro**

## **Sostegno ai lavoratori in cassa integrazione: la misura estesa al 2024**

**La Giunta su proposta del vicepresidente e allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca Achille Spinelli ha confermato l'indennità provinciale di integrazione del reddito per i lavoratori che sono stati sospesi dalla propria attività professionale nel corso del 2024 e hanno beneficiato della cassa integrazione o dell'assegno di integrazione salariale. Le domande di accesso alla misura per la nuova finestra temporale, riferita ai periodi di sospensione maturati lo scorso anno, potranno essere presentate da lunedì 10 novembre 2025 fino a mercoledì 31 dicembre 2025 tramite Agenzia del Lavoro (qui sotto maggiori info).**

**“Prosegue l'impegno della Provincia autonoma di Trento per sostenere il reddito dei lavoratori e delle lavoratrici nei momenti di difficoltà delle proprie aziende e realtà occupazionale. Una misura attivata negli anni scorsi e gestita dall'Agenzia del Lavoro con l'intento di dare maggiori garanzie ai lavoratori stessi e alle loro famiglie”, precisa il vicepresidente Spinelli.**

L'indennità provinciale si aggiunge ed integra gli strumenti nazionali di sostegno al reddito. L'importo orario erogato è pari a 1,50 euro lordi.

Per poter beneficiare del sostegno, il singolo lavoratore deve, in primo luogo, aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l'integrazione salariale è stata riconosciuta o, in alternativa, deve essere residente in provincia di Trento e aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in Provincia di Bolzano o altra Regione confinante, purché non sia assegnatario di analogo intervento erogato dall'Amministrazione territorialmente competente del luogo in cui svolge o ha svolto l'attività lavorativa. Deve, inoltre, aver beneficiato della cassa integrazione o dell'assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di solidarietà.

Ulteriore condizione per l'accesso alla misura è che il lavoratore deve aver maturato almeno 300 ore di sospensione totali; per il raggiungimento di tale soglia non possono essere conteggiate le ore di sospensione per evento meteo.

### **Come fare domanda**

Il lavoratore può presentare domanda di accesso, mediante la compilazione e l'invio ad Agenzia del lavoro di apposito modulo di richiesta che sarà messo a disposizione sul sito di Agenzia a partire da lunedì 10 novembre 2025 e fino a mercoledì 31 dicembre 2025.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Agenzia del lavoro [www.agenzialavoro.tn.it](http://www.agenzialavoro.tn.it)

(sv)